



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 101/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea
Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37590** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XX, nato a **XX** il **XX**, c.f. **XX**, residente in **XX** alla via **XX**, rappresentato e
difeso dall'avv. Davide Giovanni Basile e presso il suo studio legale
domiciliato in Taranto alla Via Duca degli Abruzzi n.1;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in
Bari alla via Putignani n.108;

Agenzia delle Entrate, in persona del rappresentante p.t., rappresentata e
difesa sia unitamente che disgiuntamente, dal dott. Salvatore Aprile e dal dott.
Vito Camardo, entrambi in servizio presso la Direzione Centrale Affari Legali
Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 9 aprile 2025 con l'assistenza del Segretario dott.ssa
Laura Guastamacchia, l'avv. Basile per il ricorrente, l'avv. Leone per
l'I.N.P.S. e il dott. Camardo per l'Agenzia delle Entrate;

Considerato in

FATTO

	Con ricorso depositato in data 7 maggio 2024, l'avv. XX , come sopra	
	generalizzato, riferisce:	
	- che con provvedimento prot. n° XX l'INPS, Gestione Dipendenti	
	Pubblici – Cassa Stato, Direzione Provinciale di Taranto ha liquidato la	
	pensione anticipata (ex anzianità) con decorrenza dal 1° gennaio 2024 a suo	
	favore in qualità di Direttore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale	
	territorio di Taranto, in virtù di incarico conferito, in seguito a procedure di	
	selezione, con le note della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate,	
	prot. RU n. XX del XX , prot. n. XX del XX , prot. n. XX del XX ;	
	- di aver proposto avverso tale provvedimento ricorso al Comitato di	
	Vigilanza della Gestione Dipendenti Pubblici, mediante procedura telematica;	
	- che ad oggi l'adito Comitato di Vigilanza non ha comunicato alcuna	
	decisione in merito.	
	Ciò posto, il ricorrente insorge avverso il silenzio dell'I.N.P.S., segnalando la	
	illegittimità del provvedimento di liquidazione della pensione per le seguenti	
	ragioni:	
	- l'importo annuo lordo della pensione di €. 38.018,59, indicato nel	
	prospetto a pag. 5 dell'atto n. XX , è il risultato della somma di tre distinte	
	quote di pensione: 1) la prima quota di pensione, c.d Quota A, di € 11.242,26,	
	determinata applicando il coefficiente di rendimento, pari a 0,28194, alla	
	retribuzione pensionabile di € 39.874,64, calcolata alla data di cessazione	
	dell'attività lavorativa del 31 dicembre 2023; 2) la seconda quota di pensione	
	di € 3.876,39; 3) terza quota di pensione di € 22.899,94;	
	- con nota prot. n. XX del XX , l'Agenzia delle Entrate, Direzione	
	Regionale della Puglia, comunicava all'INPS, e per conoscenza al ricorrente,	
	2	

	di aver inserito i dati di «Anticipo DMA», nonché di «Ultimo Miglio», con	
	referimento alle voci retributive alla data di cessazione del 31 dicembre 2023,	
	aggiornate in relazione al nuovo sistema di classificazione del personale, da	
	cui emergeva un importo di retribuzione pensionabile di €. 39.874,64;	
	- con istanza di rettifica alla Direzione Regionale della Puglia e all'INPS	
	- Direzione Provinciale di Taranto con nota prot. XX del XX è stata segnalata	
	l'assenza, tra le voci retributive pensionabili, dell'importo annuo lordo di €	
	26.000,00, percepito per l'incarico di Direttore dell'Ufficio provinciale	
	territorio di Taranto dell'Agenzia delle Entrate a titolo di retribuzione di	
	posizione, con una retribuzione pensionabile dunque pari ad €. 70.554,64, con	
	conseguente rideterminazione della prima quota di pensione e quindi del	
	trattamento pensionistico annuo nella maggiore somma di €.46.668,51.	
	Il XX, nell'evidenziare la illegittimità dell'operato dell'ente previdenziale per	
	i motivi meglio sviluppati nel ricorso, ha dunque chiesto che sia riconosciuto	
	il diritto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza previa inclusione,	
	nel calcolo della cd. Quota A, della retribuzione di posizione da lui percepita	
	in servizio per il periodo dal 15 dicembre 2015 al 31 dicembre 2023, con	
	conseguente diritto al pagamento delle somme ulteriori che risulteranno	
	dovute sui ratei maturati e maturandi, con aggiunta degli accessori di legge	
	fino al saldo effettivo, adottando, altresì, ogni altro opportuno provvedimento	
	di legge, e per gli effetti, rideterminare, in via provvisoria, l'importo annuo	
	lordo della pensione liquidata in € 46.668,51.	
	Si è costituito l'I.N.P.S., chiedendo, fra l'altro, l'integrazione del	
	contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in quanto il	
	provvedimento di liquidazione della pensione del ricorrente è stato adottato	

	sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro.	
	Con ordinanza a verbale dell’udienza del 12 novembre 2024, è stata disposta	
	l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.	
	Eseguito l’incombente, l’Agenzia delle Entrate si è costituita con propri	
	funzionari, contestando con ampie argomentazioni e mediante il richiamo a	
	precedenti di questa Corte e a giurisprudenza della Corte costituzionale,	
	l’assunto del ricorrente sotto il profilo del carattere fisso, continuativo,	
	generale e obbligatorio della P.O.E.R., e insistendo dunque per il rigetto della	
	domanda.	
	All’udienza del 9 aprile 2025, il difensore del ricorrente ha ribadito le	
	argomentazioni a supporto della domanda, richiamando le circolari	
	dell’I.N.P.D.A.P. nonché la disposizione di cui all’art.18 del CCNL 2022-	
	2024, comparto organi centrali.	
	Il legale dell’I.N.P.S. si è riportato alla memoria, ribadendo l’estraneità alla	
	vicenda controversa, mentre il rappresentante dell’Agenzia delle Entrate ha	
	contestato le argomentazioni del ricorrente, richiamando la decisione della	
	sezione Emilia-Romagna n.108/23 su un caso analogo.	
	L’avv. Basile a sua volta ha posto l’accento sulla decisione n. 3/2024 della	
	sezione Campania.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	1. La questione sottoposta all’esame di questo Giudice attiene alla	
	domanda del ricorrente volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico,	
	previa inclusione nella Quota A della pensione della Posizione organizzativa	
	4	

	di elevata professionalità (di seguito P.O.E.R.), goduta in servizio.	
	2. In primo luogo, si impone una ricostruzione della cornice normativa di riferimento.	
	L’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n.503/1992, ha previsto che l’ammontare della pensione è determinato dalla somma:	
	a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 10 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile (c.d. quota “A”);	
	b) della quota di pensione corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 10 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto (c.d. quota “B”).	
	Con riferimento alla Quota A, da calcolarsi secondo la normativa vigente all’epoca dell’entrata in vigore del d.lgs. 503/92, viene in rilievo la disposizione di cui all’art. 43 del TU 1092/1973, la quale prevede che ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile è costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili ivi espressamente indicate, integralmente percepiti, con la espressa specificazione che <i>“Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”</i> .	
	5	

	La Legge n. 335/1995 (cd. Riforma Dini) ha poi mantenuto la distinzione della	
	pensione in quote “A” e “B”, includendo nella base pensionabile anche i	
	trattamenti accessori alla retribuzione, secondo la composizione vigente per il	
	settore privato, con la precisazione che la nuova base pensionabile può essere	
	considerata solo ai fini del calcolo della quota “B” (art. 2, comma 11, della	
	legge n. 335/1995).	
	Per il computo della Quota “A” continuano per contro a valere i requisiti	
	dettati dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n.503/1992.	
	3. Così inquadrato il contesto normativo di riferimento, passando	
	all’esame della natura della P.O.E.R. di cui si chiede la pensionabilità, osserva	
	questo Giudice che con provvedimenti del 21 gennaio 2016 e del 20 gennaio	
	2017, è stata attribuita al ricorrente la Posizione organizzativa temporanea di	
	direttore dell’Ufficio provinciale di Taranto fino al 30 settembre 2017, con la	
	corresponsione in aggiunta al trattamento economico dell’indennità, pari ad €	
	26.000, di cui all’art. 23 quinquies, comma 1, del d.l. 95/12.	
	La predetta disposizione si colloca, nell’ottica della cd spending review,	
	nell’ambito del programma di riduzione del personale dirigenziale del Mef e	
	delle Agenzie fiscali.	
	3.a Con successivi provvedimenti del 27 gennaio 2020 e del 15 novembre	
	2022 al XX è conferito a decorrere dal giugno 2019, per rispettivi tre anni	
	<i>“...l’incarico di Direttore dell’Ufficio Provinciale Territorio di Taranto,</i>	
	<i>posizione organizzativa ai sensi dell’art. 1, comma 93, della legge 27</i>	
	<i>dicembre 2017 n. 205”</i> , con il riconoscimento in aggiunta al trattamento	
	economico dell’indennità, pari ad € 26.000.	
	Tale disposizione ha fra l’altro previsto che l’Agenzia delle Entrate possa “...	
	6	

istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali... ”.

4. Alla luce del quadro sopra sunteggiato, reputa questo Giudice, che, come ben argomentato dalla difesa dell’Agenzia delle Entrate, per l’indennità riconosciuta al **XX** a titolo di P.O.E.R. in conseguenza degli incarichi sopra richiamati, possa essere esclusa la natura stipendiale, con conseguente non inclusione della stessa nel calcolo della cd. Quota A.

5. In primo luogo, va evidenziato che la P.O.E.R. non rientra tra le ipotesi, espressamente previste dall’art. 43 del TU 1092/1973, di “*indennità pensionabili*” diverse dall’ultimo stipendio percepito.

Né tanto meno le norme in base alle quali è stato attribuito l’incarico di Posizione organizzativa al **XX** prevedono che l’indennità riconosciuta in aggiunta al trattamento stipendiale possa essere valutata a fini pensionistici.

Ed infatti, i due incarichi attribuiti al ricorrente (il primo fino al settembre 2017, il secondo dal giugno 2019) paiono piuttosto rispondere ad esigenze meramente organizzative connesse alla progressiva riduzione del personale dirigenziale.

Va inoltre osservato che la stessa disposizione di cui all’art. 18 *bis* del Regolamento di amministrazione, richiamata dal ricorrente, nel disciplinare l’istituto della Posizione organizzativa di elevata professionalità, si limita a prevedere che “*La retribuzione di posizione è corrisposta in dodici mensilità e si aggiunge a quella spettante in base alla fascia economica di appartenenza nella terza area*”, nulla disponendo, né potendo in effetti farlo stante la riserva di legge

	di cui all’art. 43, comma II, TU 1092/1973, in merito alla pensionabilità.	
	Alla luce di quanto sopra, va disattesa l’argomentazione del ricorrente, secondo	
	cui la pensionabilità della P.O.E.R. sarebbe coerente con il principio di tassatività	
	di cui alla sopra citata disposizione del TU 1092/1973.	
	6. Inoltre, reputa questo Giudice che si possa senz’altro escludere la	
	natura fissa e continuativa dell’indennità la cui pensionabilità è stata	
	rivendicata dal ricorrente.	
	Al riguardo, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è principio	
	consolidato che la fissità e continuità vada riferita alla qualifica posseduta dal	
	dipendente che la percepisce, tanto è vero che anche lo svolgimento pieno ed	
	effettivo di funzioni provvisorie dirigenziali dà, sì, diritto ad un trattamento	
	economico più elevato di quello proprio della qualifica di appartenenza, ma, pur	
	possedendo i caratteri della fissità e continuità, mai potrebbe dare titolo a un	
	inquadramento giuridico automatico nel ruolo dirigenziale e, in ogni caso, se ne	
	esclude la possibilità di valorizzarlo in Quota A ai fini pensionistici (cfr. <i>ex multis</i>	
	Corte dei conti, II sez. App., sent. n. 512/2019).	
	È, d’altra parte, affermazione pure consolidata che affinché un emolumento possa	
	essere qualificato come rilevante ai fini del calcolo della c.d. prima quota, non è	
	sufficiente “la sua inerenza al coacervo delle voci retributive aventi natura	
	<i>stipendiale</i> ” ma esso deve avere una “ <i>funzione di permanente corrispettività</i> ”	
	(cfr., Appello Sicilia, n.100/A/2011).	
	6.a Nel caso di specie, va in primo luogo evidenziato che il ricorrente ha	
	svolto gli incarichi in questione, che pur comportavano l’esercizio di funzioni	
	direttive, mantenendo la qualifica di funzionario.	
	Come correttamente evidenziato dalla difesa dell’Agenzia fiscale, l’indennità di	
	8	

	P.O.E.R. assume quindi valenza perequativa, piuttosto che corrispettiva (cfr.	
	Corte dei conti sezione giurisdizionale siciliana, sentenza n. 430/2020).	
	Ciò posto, è altresì pacifico che gli incarichi conferiti al ricorrente siano stati	
	attribuiti con valenza meramente temporanea, come espressamente previsto nei	
	provvedimenti istitutivi.	
	Ciò è confermato dal fatto che, seppur il XX abbia goduto della Posizione	
	organizzativa per circa 8 anni, vi è stata una soluzione di continuità tra il	
	settembre 2017 (termine dei primi due incarichi) e il giugno 2019 (decorrenza dei	
	secondi due incarichi).	
	7. Del tutto inconferente appare il richiamo operato dal ricorrente alla	
	Circolare I.N.P.D.A.P. n. 2/1998, nella quale si precisa che l’indennità di	
	posizione sarebbe utile ai fini della determinazione della prima quota di pensione.	
	Al riguardo, va in primo luogo osservato che si tratta di Circolare adottata con	
	riferimento al personale disciplinato dal CCNL enti locali.	
	Inoltre, va evidenziato che la retribuzione di posizione presa in esame è quella	
	riconosciuta in favore del personale dirigenziale in servizio a tempo	
	indeterminato, e non riguarda dunque incarichi direttivi temporanei conferiti a	
	funzionari per far fronte ad esigenze organizzative, come nel caso in esame.	
	7.a Appare inoltre privo di pregio il richiamo operato dalla difesa del XX in	
	sede di discussione alla disposizione di cui all’art. 17 del Collettivo Nazionale di	
	Lavoro – comparto Funzioni Centrali, triennio 2022/2024.	
	In particolare, tale disposizione, nel confermare come gli incarichi di Posizione	
	organizzativa rivestano carattere “... <i>a termine di natura organizzativa o</i>	
	<i>professionale</i> ...”, si limita a riconoscere al comma 8 il diritto al conferimento	
	dell’incarico di Posizione organizzativa “... <i>al dipendente che, a seguito di</i>	
	9	

	<i>successive riassegnazioni, ricopra uno o più incarichi di posizione organizzativa</i>	
	<i>o professionale per più di 8 anni anche non consecutivi”.</i>	
	Nulla per contro è previsto, né avrebbe potuto essere diversamente stante la	
	riserva di legge, in tema di pensionabilità dell’indennità riconosciuta in favore di	
	titolare di Posizione organizzativa.	
	8. Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, il ricorso volto alla	
	rideterminazione del trattamento pensionistico previa inclusione nella Quota A	
	della P.O.E.R. goduta dal ricorrente non può trovare accoglimento.	
	9. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle	
	spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37590 , lo rigetta.	
	Spese compensate.	
	Fissa in 30 giorni il termine per il deposito della sentenza.	
	Così deciso, in Bari, all’udienza in data 9 aprile 2025.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	(firmato digitalmente)	
	Depositata il 18.04.2025	
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia	
	(firmato digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30	
	10	

